

STATUTO dell'Associazione Culturale **ESSI VIVONO**

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, nel rispetto dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata ESSI VIVONO con sede in via Coghetti 72, presso il comune di Bergamo, ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione nell'ambito del territorio nazionale.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Diffondere la cultura e l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo.
- b) Favorire la crescita culturale e civile della popolazione, sostenendo le attività di educazione permanente (progetti di studio e di ricerca, attività di documentazione, nonché attività di formazione, corsi e seminari).
- c) Favorire il godimento pubblico del patrimonio bibliotecario ed archivistico del territorio.
- d) Promuovere la costruzione e il consolidamento di reti progettuali con istituti scolastici, agenzie educative, istituti di ricerca, associazioni culturali ed altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale, con particolare attenzione alla dimensione interdisciplinare del sapere e della produzione artistico-letteraria.
- e) Supportare l'integrazione dei migranti attraverso attività di formazione linguistico-culturale.
- f) Incentivare, valorizzare e sostenere le proposte e le idee dei propri associati in accordo con i principi e le finalità associative.
- g) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 SOCI

1- Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

3- Ci sono tre categorie di soci:

- fondatori: coloro che hanno costituito inizialmente l'associazione;
- ordinari: coloro che aderiscono all'associazione usufruendo degli spazi e/o partecipando alle attività proposte;
- benemeriti: soci che contribuiscono in maniera determinante con donazioni e/o attività in favore dell'associazione sostenendone lo scopo e la sua valorizzazione.

4-L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno diritto a essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o

quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo dell'eventuale quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 VALIDITA' ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART. 10 VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. All'interno del Consiglio Direttivo sono presenti almeno le seguenti figure:

Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario. Rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3- Esso delibera a maggioranza dei presenti.

4- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

5- Ammette i nuovi soci, esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

6- Determina l'importo dell'eventuale quota annuale dell'associazione.

7- Redige l'eventuale regolamento interno dell'associazione.

ART. 12 PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di assenza o di impedimento momentaneo del presidente, i suoi poteri saranno esercitati dal vice presidente.
3. Il Segretario redige il verbale delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere è responsabile dell'elenco soci, richiede ed incassa le eventuali quote associative, redige il bilancio per la presentazione al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

ART. 13 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. eventuali quote e contributi degli associati;
- b. contributi di privati,
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. altre entrate compatibili con la normativa in materia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le

d
i
s
p
o